



COMUNE DI GARZENO

- Provincia di Como -

PIAZZA DELLA CHIESA n. 2 - 22010 GARZENO

P. Iva: 00652780131 – C.F: 93002100134 – Tel. 0344 88081 Fax. 0344 88522

mail: info@comune.garzeno.co.it – sito internet: www.comune.garzeno.co.it

PEC: comune.garzeno@pec.regione.lombardia.it

Fondo per il sostegno alle attività produttive dei Comuni delle Aree interne

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI OPERANTI NEL COMUNE DI GARZENO. RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNUALITÀ 2021.

Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 22.12.2022

Art. 1 – Finalità e obiettivi

- 1) Con il presente bando il Comune di Garzeno, a seguito della assegnazione di contributi statali destinati ai Comuni delle Aree interne per il triennio 2020/2022 tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 (GURI n. 302 del 4 dicembre 2020), intende sostenere le attività economiche, artigianali e commerciali presenti sul territorio comunale.
- 2) Tale misura straordinaria è espressamente prevista in particolare ai commi 65-ter, 65- quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono: “65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.*

- 3) Le azioni di sostegno economico previste da tale misura possono tradursi in un'erogazione di contributi a fondo perduto:
- a. per la copertura delle spese di gestione;
 - b. per il sostegno all'ammodernamento di locali, impianti, macchinari, arredi, attrezzature.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

- 1) La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Garzeno sulla base delle risorse assegnate all'Ente per l'annualità 2021 tramite DPCM del 24 settembre 2020 (GURI n. 302 del 4 dicembre 2020), ammonta ad € 14.232,00 (quattordicimiladuecentotrentadue/00).

Art. 3 – Riferimenti normativi

- 1) Nell'ambito della normativa dell'Unione Europea, i riferimenti utili sono:
- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*;
 - Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 ("Definizione di PMI").
- 2) Quali principali riferimenti normativi interni si riconoscono:
- la delibera del CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
 - la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i.";

- il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle Aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020.
- 3) Tale Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

- 1) Sono ammesse a fruire del contributo le micro e piccole imprese, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005, a condizione che:
- svolgano Attività Economiche in ambito commerciale e/o artigianale attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata sul territorio comunale di Garzeno;
 - siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Como – Lecco;
 - non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

Art. 5 – Tipologia di iniziative finanziabili e spese ammissibili

- 1) Le azioni di sostegno economico di cui al comma 3 dell'articolo 1 mirano al ristoro di una quota delle spese di gestione sostenute da micro e piccole imprese in possesso dei requisiti elencati nell'articolo 4 ovvero di una quota delle spese in conto capitale connesse ad interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei locali o all'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie;
- 2) Sono ammissibili, e considerate in via prioritaria ai fini dell'assegnazione del contributo, le spese per investimenti sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Acquisto di macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
 - Acquisto di arredi, insegne e strutture temporanee;
 - Installazione o ammodernamento di impianti;
 - Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni, etc.);

- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, siti web, applicazioni per smartphone, etc.;
- 3) Sono ammissibili le spese di gestione sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Utenze e spese di canoni per l'esercizio dell'attività di impresa, inclusi eventuali canoni d'affitto di locali e/o attrezzature;
 - Canoni annui per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, supporto e assistenza;
 - Acquisto di materiali e/o servizi per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
 - Interventi di manutenzione ordinaria sostenuti a cadenza annuale;
 - Spese di promozione, comunicazione e informazione;
 - Corsi di formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, utilizzo delle nuove tecnologie;
 - Spese sostenute per l'adeguamento di documenti e altri materiali ai protocolli anti Covid.
- 4) Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.
- 5) Non sono ammissibili le seguenti spese:
- Spese in autofatturazione e lavori in economia;
 - Spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - Spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
 - Pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - Spese di viaggio (trasferita, vitto e alloggio);
 - Spese per personale dipendente.

Art. 6 – Entità e criteri di assegnazione del contributo

- 1) Alle imprese beneficiarie potrà essere concesso un contributo a fondo perduto destinato a coprire fino al 100% delle spese sostenute.
- 2) L'importo massimo del contributo è fissato in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), rimodulabile in eccesso qualora dovessero generarsi delle economie: in tal caso le risorse disponibili non ancora assegnate saranno distribuite – secondo i criteri dettagliati nel seguente

comma – tra le imprese che abbiano dimostrato di aver sostenuto spese eccedenti il “tetto massimo” precedentemente fissato.

- 3) La richiesta di contributo per spese in conto capitale costituisce titolo di premialità: fermo restando il tetto di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) di contributo per ciascuna domanda, saranno considerate prioritariamente le domande recanti spese di cui all’art. 5 comma 2 e assegnatarie delle risorse residuali le domande recanti esclusivamente spese di cui all’art. 5 comma 3.
- 4) Il contributo non potrà essere erogato per rimborsare spese già interamente o parzialmente coperte con fondi pubblici riconosciuti attraverso provvedimenti nazionali e/o regionali.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande

- 1) Le domande di contributo, presentate attraverso il modulo allegato al presente Bando (*Allegato I*), dovranno essere presentate **entro il 28.02.2023** tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.garzeno@pec.regione.lombardia.it
- 2) A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società, e dovrà essere redatta in conformità con le disposizioni normative di imposta di bollo.
- 3) La domanda si ritiene ammissibile a condizione che le imprese forniscano, unitamente all’*Allegato I*:
 - Copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità;
 - Visura camerale;
 - Fatture ed eventuali quietanze di pagamento.
- 4) Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

Art. 8 – Valutazione delle domande ed erogazione del contributo

- 1) Le risorse saranno assegnate a seguito di istruttoria di ammissibilità formale delle domande, finalizzata alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente Bando, del rispetto dei termini di cui all’articolo precedente e della conformità della documentazione prodotta rispetto a quanto richiesto.

- 2) Non è da considerarsi causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del procedimento: qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegnerà un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
- 3) Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il soggetto responsabile del procedimento procederà altresì a registrare la misura nel Registro Nazionale Aiuti ed assegnare a ciascun intervento un Codice Unico di Progetto (CUP).
- 4) Nel caso le risorse disponibili siano inferiori alle istanze ammissibili, il Responsabile del procedimento provvederà a dare corso ad una procedura valutativa, stilando una graduatoria che tenga conto di quanto previsto all'art. 6 comma 3 e in subordine dell'ordine cronologico di ricezione delle istanze al protocollo comunale.
- 5) Al termine delle verifiche di ammissibilità, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'istruttoria, il responsabile del procedimento provvederà a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, delle istanze eventualmente ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e delle istanze irricevibili/inammissibili.
- 6) Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.
- 7) L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, a seguito della presentazione all'Ente della richiesta di liquidazione (*Allegato 2*), che dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione alle imprese beneficiarie tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, pena la decadenza dai benefici per mancata conferma della registrazione sul RNA.

Art. 9 – Obblighi dei soggetti beneficiari

- 1) I soggetti beneficiari, pena la revoca dell'agevolazione, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, sono tenuti a:
 - rendicontare le spese sostenute entro i termini previsti dal presente Bando;
 - conservare la documentazione fiscale per un periodo di 10 (dieci) anni;
 - archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati

comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- non richiedere altre agevolazioni per le stesse spese presentate a valere sul presente Bando;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni utili per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento oggetto del Bando;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla domanda di ammissione al finanziamento.

- 2) Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà integralmente quella precedentemente inviata.

Art. 10 – Cumulo

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*” e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

Art. 11 – Regime di aiuto

- 1) Gli aiuti sono concessi ed erogati ai sensi e nei limiti del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).
- 2) Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

- 3) Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Bando, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 12 – Revoche, controlli e rinunce

- 1) Il contributo concesso in attuazione del presente Bando viene revocato nel caso di:
- a) mancato rispetto degli obblighi previsti dal Bando, ovvero nel caso in cui l'investimento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso a contributo;
 - b) riscontro della mancanza o del venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
 - c) rilascio di dichiarazioni o informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti richiesti dal Bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni *de minimis* (Regolamento UE n. 1407/2013);
 - d) rinuncia al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento mediante comunicazione al Comune via raccomandata o PEC.
- 2) Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso di interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.
- 3) Il Comune effettuerà idonei controlli a campione sulle richieste finanziate.

Art. 13 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

- 1) Si informa che, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal D. Lgs 10 Agosto 2018 n. 101, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
- 2) Il titolare del procedimento è il Comune di Garzeno. Il Responsabile del Trattamento è il sig. Rossatti Stefano, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e responsabile del procedimento. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: ragioneria@comune.garzeno.co.it.

Art. 14 – Pubblicazione, contatti e informazioni per le procedure di accesso

- 1) Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul portale istituzionale del Comune di Garzeno.
- 2) Per tutti i chiarimenti relativi ai contenuti del Bando e/o alla modalità di presentazione delle domande rimane a disposizione l'Ufficio Finanziario dell'Ente, raggiungibile via mail all'indirizzo ragioneria@comune.garzeno.co.it o telefonicamente allo 0344 88081 il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
- 3) In osservanza dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che il procedimento, i cui atti potranno essere visionati presso il Comune di Garzeno, sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande, senza che nessuna ulteriore comunicazione venga fornita in ordine all'avvio dello stesso.
- 4) Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art. 15 – Disposizioni finali

- 1) L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Allegati

Allegato 1 – Domanda di contributo

Allegato 2 – Richiesta di liquidazione